



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R.G. 1784/2018

Il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Rosa Maria Verrastro	Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa	Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 1784/2018 r.g.a.c.

PROMOSSA DA

Parte_1, c.f. C.F._1, elettivamente domiciliato alla Via Del Gallitello 116/B - Potenza, presso lo studio dell'Avv. MOLINARI ANTONIO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

NEI CONFRONTI DI

CP_1 c.f. C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giuratrabocchetta, giusta procura prodotta unitamente alla nota di costituzione di nuovo avvocato del 05.03.2023;

CONVENUTO

CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 30.01.2026 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato **Parte_1** conveniva in giudizio **CP_1** in proprio e in qualità di legale rappresentante della [...] **Controparte_2**, nonché amministratore della “ **Controparte_3** [...]”, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“1) Dichiarare **CP_1** personalmente nonché in qualità di legale rapp.te della coop. **Controparte_2** e di legale rapp.te della **Controparte_4** [...] responsabile dei danni patiti dal sig. **Parte_1**, secondo le quote che l’On. giudicante riterrà di giustizia;*

*2) Condannare **CP_1** in tutte le qualità indicate, al pagamento a titolo risarcitorio, nei confronti di **Parte_1** della somma di euro 250.000,00 o alla maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia”.*

A tal fine, deduceva di avere instaurato con il convenuto un rapporto di collaborazione imprenditoriale finalizzato alla gestione della casa di riposo sita in Anzi, località San Donato, culminato nella costituzione, tra i due, della società **Controparte_4** con partecipazione paritaria e amministrazione unica del convenuto, e che, successivamente, detta società aveva stipulato con la **Controparte_2**, amministrata dallo stesso **CP_1** un contratto di associazione in partecipazione per la gestione della struttura.

Secondo la prospettazione attorea, **Pt_1** avrebbe investito tempo, risorse personali e attività lavorativa nella preparazione della struttura, nello svolgimento delle pratiche amministrative e nell’organizzazione dell’attività, sostenendo esborsi pari a circa euro 22.000,00 e confidando nella futura partecipazione agli utili dell’impresa. Il convenuto, tuttavia, avrebbe progressivamente estromesso l’attore dalla gestione della casa di riposo, dapprima diffidandolo dal presentarsi presso la struttura e poi dichiarando la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione (all. 7 e 8).

Domandava, pertanto, il ristoro dei danni patrimoniali, individuati negli esborsi sostenuti, nel lavoro non remunerato, nel mancato guadagno e nella perdita di *chance* con riferimento agli utili derivanti dalla gestione della casa di riposo non percepiti, nonché dei danni non patrimoniali derivanti dalle ricadute della vicenda sulla propria sfera familiare e personale.

2. Si costituiva CP_1 contestando integralmente la domanda.

In via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e della causa *petendi*, il difetto di legittimazione attiva dell'attore, il difetto di legittimazione passiva del convenuto quale persona fisica e l'inammissibilità della domanda per violazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 4 del contratto di associazione in partecipazione.

Nel merito il convenuto deduceva che l'affidamento della gestione della struttura comunale era stato disposto in favore della Controparte_2, unica aggiudicataria della gara (doc. 5), e che la società Controparte_3 aveva assunto, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, una posizione limitata e che la partecipazione agli utili era prevista come meramente eventuale. Contestava, inoltre, l'esecuzione delle opere indicate dall'attore, la riconducibilità delle stesse al rapporto dedotto in giudizio, la sussistenza del danno e la relativa quantificazione.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., non ammessa le prove articolate dalle parti, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di rito sollevate dal convenuto.

1.1. Non risulta fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.

Come noto, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., la nullità della citazione per vizio della *editio actionis* ricorre soltanto quando sia omesso o risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda ovvero manchi l'esposizione dei fatti costitutivi. La valutazione deve essere compiuta avuto riguardo all'atto introduttivo nel suo complesso, verificando se il convenuto sia stato posto in condizione di comprendere la pretesa azionata e di approntare adeguate difese.

Nel caso di specie, l'atto di citazione individua il bene della vita richiesto, ossia il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'estromissione dell'attore dalla gestione della casa di riposo di Anzi.

Sono, altresì, indicati i fatti costitutivi della pretesa: la costituzione della *Controparte_4* il contratto di associazione in partecipazione con la *Controparte_2*, le attività che l'attore assume di avere svolto, le spese che afferma di avere sostenuto, la successiva estromissione dalla struttura e la perdita delle utilità economiche. Tanto è sufficiente a escludere l'assoluta incertezza del *petitum* e della *causa petendi*.

Con riguardo a quest'ultima, preme evidenziare sin da subito, che l'attore ha agito, chiaramente, in proprio e quale socio della società *Controparte_3* per ottenere il risarcimento dei danni prodotti al suo patrimonio individuale dalle condotte tenute dal convenuto, sia a titolo personale che nella qualità di amministratore della società costituita insieme all'attore, la *CP_4* *CP_4*, ovvero nella qualità di amministratore della *Controparte_2*, sebbene la citazione in giudizio e la domanda di condanna siano indirizzate esclusivamente nei confronti del *CP_1* persona fisica (unica parte, dunque, evocata e costituita nel presente giudizio); ogni valutazione sulle domande così proposte

riguarda il merito della controversia, non potendosi dichiarare alcuna nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 cod. proc. civ.

1.2. È parimenti da disattendere l'eccezione di arbitrato ex art. 4 del contratto di associazione in partecipazione.

La clausola compromissoria richiamata dal convenuto, contenuta nel contratto di associazione in partecipazione concluso dalla *Controparte_3* e dalla Castello Arioso soc. cooperativa, trova applicazione esclusivamente alle controversie relative al contratto in cui è contenuta, ma non può certamente dirsi operante rispetto alle domande proposte dallo *Pt_1* in proprio e quale socio della *Controparte_3*, nei confronti del *CP_1*

Ne deriva che la controversia, per come concretamente introdotta, non si esaurisce nel rapporto tra la *Controparte_2* e la *Controparte_4* [...] disciplinato dal contratto di associazione in partecipazione, ma investe condotte imputate al convenuto in proprio e nella qualità di amministratore della società partecipata che esulano dal contratto di associazione in partecipazione.

1.3 Ancora, vanno respinte le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, dovendosi rimandare all'esame del merito della controversia ogni valutazione sulla titolarità, attiva e passiva, dei rapporti dedotti in giudizio e degli obblighi e diritti da loro scaturenti.

Invero, la legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell'azione necessaria affinché il giudice possa emettere una decisione nel merito. Essa deve essere verificata esclusivamente sulla base delle allegazioni fornite dalle parti e il giudice deve limitarsi a controllare se il soggetto che agisce si affermi titolare del diritto e se il soggetto convenuto sia indicato come colui che ha l'obbligo di rispondere. Tale verifica prescinde dalla prova della reale esistenza del rapporto. Diversamente dalla legittimazione, la titolarità attiva o passiva riguarda il merito

della controversia, ovverosia l'accertamento che le parti siano effettivamente i soggetti del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Spetta all'attore l'onere di provare la propria titolarità del diritto e la titolarità passiva del convenuto.

Poiché l'attore allega di avere subito personalmente danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza della condotta del convenuto, deve riconoscersi la sua legittimazione processuale ad agire. Allo stesso modo, poiché le condotte vengono riferite a **CP_1** in proprio e nella sua qualità di amministratore, sussiste la legittimazione passiva del convenuto, rimessa al merito ogni ulteriore valutazione.

2. Nel merito, le pretese avanzate dallo **Pt_1** non possono trovare accoglimento per quanto di seguito chiarito.

2.1 Preliminarmente, occorre distinguere la domanda con la quale l'attore lamenta un pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione agli utili della società **Controparte_4** dalla domanda con la quale deduce, in proprio, un danno personale da lesione del rapporto di collaborazione imprenditoriale instaurato con **CP_1**

2.2. Sotto il primo profilo, la domanda non è proponibile nei termini in cui è stata formulata.

L'attore, infatti, agisce in proprio e domanda la condanna del convenuto al pagamento, in suo favore, di somme che, per come prospettate, rappresenterebbero il riflesso della mancata valorizzazione del patrimonio o dell'attività della società **Controparte_4** asseritamente estromessa dalla gestione della casa di riposo.

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore presuppone, ai sensi dell'art. 2395 c.c., applicabile anche quale criterio sistematico di distinzione rispetto alle azioni sociali, che il socio sia stato direttamente

danneggiato da atti dolosi o colposi dell'amministratore. Non è invece esperibile quando il pregiudizio dedotto consista soltanto nella conseguenza riflessa del danno arrecato al patrimonio sociale.

La mancata percezione di utili, la perdita di valore della partecipazione sociale o la mancata realizzazione di occasioni economiche facenti capo alla società non costituiscono, di regola, danno diretto del singolo socio.

Gli utili, infatti, appartengono al patrimonio sociale sino all'eventuale deliberazione di distribuzione, mentre la partecipazione sociale costituisce un bene distinto dal patrimonio della società, sicché l'eventuale diminuzione del suo valore rappresenta un effetto mediato della lesione subita dall'ente.

2.2.1. Nel caso di specie, il pregiudizio correlato alla mancata partecipazione agli utili della gestione della casa di riposo sarebbe, secondo la stessa prospettazione attorea, anzitutto riferibile alla società *Controparte_4* che avrebbe dovuto partecipare all'affare tramite il contratto di associazione in partecipazione. L'eventuale lesione della posizione dello *Pt_1* quale socio sarebbe, dunque, solo mediata e riflessa.

Ne consegue che, ove l'attore avesse inteso dolersi della condotta del *CP_1* quale amministratore della *Controparte_4* e dell'asserito conflitto di interessi nella gestione dei rapporti con la *Controparte_2*, avrebbe dovuto eventualmente attivare gli strumenti propri della responsabilità verso la società, ai sensi dell'art. 2476 c.c., a tutela del patrimonio sociale e solo indirettamente della propria partecipazione.

Non risulta, invece, che *Pt_1* abbia agito quale sostituto processuale della società, né che abbia formulato un'azione diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale. La domanda è stata proposta per ottenere il pagamento in proprio favore del danno, derivante dall'estromissione personale dalla società,

che l'attore ha riferito al proprio patrimonio personale e non anche a quello della società di cui è socio.

Pertanto, la pretesa, *in parte qua*, non può che essere respinta.

2.3. Quanto alle ulteriori pretese, l'attore deduce di avere subito, quale persona fisica, un danno direttamente riconducibile alla relazione imprenditoriale instaurata con *CP_1* e alla successiva interruzione di ogni collaborazione.

La domanda non può trovare accoglimento per difetto di specifica allegazione e prova degli elementi costitutivi della domanda.

In base all'art. 2697 c.c., chi agisce per il risarcimento del danno, anche ove si discorra di responsabilità contrattuale, ha l'onere di allegare specificamente l'inadempimento lamentato (ovvero, in caso di responsabilità extracontrattuale, la condotta illecita) e di allegare e provare gli ulteriori elementi costitutivi della domanda ed, in particolare, le conseguenze dannose patite ed il nesso causale tra queste e la condotta imputata al convenuto (arricchendosi l'onere gravante sul danneggiato, per la responsabilità aquiliana, dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 cod. civ., presunto in caso di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ.)

2.3.1. Nel caso in esame, a parere del Collegio, le pretese avanzate dall'attore, oltre a essere state solo genericamente allegate, risultano del tutto sfornite di adeguato supporto probatorio.

2.3.2. Quanto agli esborsi quantificati in euro 22.000,00, l'attore si limita a produrre (doc. 6) fatture e documenti contabili da cui non è possibile desumere né che si tratti di forniture effettivamente installate presso la struttura gestita dalla *Controparte_2*, né provano l'effettivo esborso economico da parte dello

Pt_1 (non essendo sufficiente a tal fine il deposito della sola fattura in assenza di prova del pagamento)

2.3.3. Quanto al lavoro prestato nella casa di riposo, le allegazioni attoree risultano generiche e non consentono di individuare con precisione natura, durata, titolo e valore economico delle attività asseritamente svolte. La prova testimoniale articolata sul punto mira prevalentemente a dimostrare la presenza dell'attore presso la struttura e lo svolgimento di attività burocratiche e materiali, ma non è idonea a provare l'esistenza di un rapporto obbligatorio con il convenuto in proprio, né la misura del compenso dovuto.

Deve, inoltre, rilevarsi che eventuali pretese relative a mansioni lavorative svolte nell'interesse della struttura avrebbero dovuto essere specificamente indirizzate nei confronti del soggetto gestore, ossia la **Controparte_2**, ovvero della stessa **Controparte_3**, per il periodo in cui entrambe si occupavano della gestione della casa di riposo (società che, dunque, andavano correttamente evocate in giudizio e contro cui la domanda doveva essere rivolta).

2.3.4. Ancora, non può essere riconosciuta la voce di danno concernente la dismissione delle precedenti attività dell'attore, non essendovi alcuna prova dell'effettiva chiusura di pregresse attività, che trovi fondamento nella collaborazione imprenditoriale avviata dal convenuto, né sui ricavi che l'attore avrebbe percepito da tali attività commerciali prima della loro cessazione.

Difetta, in altri termini, la dimostrazione dell'effettiva chiusura delle attività, della loro remuneratività e del nesso causale tra la collaborazione e la dedotta dismissione delle attività imprenditoriali pregresse di titolarità dello **Pt_1**

2.3.5. Quanto al mancato guadagno e alla perdita di *chance*, oltre alla già esaminata inammissibilità della pretesa ex art. 2935 cod. civ., va rilevato che la prospettazione attorea si fonda su dati meramente ipotetici: numero potenziale di

ospiti della struttura, durata della concessione, quota di utili prevista nel contratto di associazione in partecipazione e possibile durata dell'attività.

Non vi è alcuna deduzione e prova sull'effettiva prosecuzione della gestione della struttura, della sua durata, degli utili effettivamente percepiti dalla CP_2 [...] dopo lo scioglimento del contratto di associazione in partecipazione, né risulta dedotto quanto la Controparte_3 avrebbe percepito durante il periodo di efficacia del rapporto di associazione.

2.4. La mancata prova degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria conduce alla reiezione, altresì, della pretesa concernente il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale, per le quali, peraltro, non risultano allegate circostanze da cui ricavare una lesione di un interesse di rango costituzionale connotata dai caratteri della serietà dell'offesa e della gravità delle conseguenze nella sfera personale del danneggiato, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., così come interpretato dalla giurisprudenza unanime.

3. Per tutto quanto sin qui osservato le domande risarcitorie avanzate dallo Pt_1 non possono che essere respinte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, in considerazione delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di CP_1 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

1. **Rigetta** le domande;
2. **Condanna** parte attrice alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 7.052,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 06/07/2026.

Il Giudice Estensore

dott.ssa Rachele Dumella De Rosa

Il Presidente

dott.ssa Rosa Maria Verrastro